



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 settembre 2023
(OR. en)

12636/23

LIMITE

CORLX 844
CFSP/PESC 1204
RELEX 1003
COEST 495
FIN 894

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina¹, in particolare l'articolo 1, punto 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

¹ GU L 159I del 23.6.2023, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014¹ che concerne misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1214, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214. A norma dell'articolo 1, punto 33, del regolamento (UE) 2023/1214, l'applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.
- (3) Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

Articolo 1

Le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
